

Circolare n. 1/2021 del 21 gennaio 2021

Oggetto: Decreto - legge n.183 del 31 dicembre 2020 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”* (c.d. *“Milleproroghe 2021”*)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sul Decreto - legge n. 183/2020 (c.d. *“Milleproroghe 2021”*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 in merito alle principali misure entrate in vigore e qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse.

Tutte le novità in tema di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit) saranno oggetto di approfondimento in successiva apposita circolare.

<i>Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 15 – Proroga dei termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 23 – Entrata in vigore</i>	<i>5</i>

Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Vendite on line su piattaforme digitali

Il Decreto in commento interviene prorogando di 6 mesi le disposizioni che dovranno entrare in vigore a seguito del recepimento degli articoli 2 e 3 delle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995 (che fanno parte del cosiddetto « pacchetto e-commerce ») e che qualificano le interfacce elettroniche quali « rivenditori », per le vendite a distanza effettuate nell’Unione europea da soggetti non

stabiliti nell'Unione e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, da esse facilitate.

L'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (decreto "Semplificazioni"), ha introdotto la presunzione di cessione da parte delle piattaforme elettroniche per le attività da esse svolte nel facilitare le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea, nonché per le vendite a distanza dei medesimi beni, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, facilitate dalle piattaforme stesse.

L'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto "Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha temporaneamente sospeso l'efficacia della norma, rinviandola al 1° gennaio 2021, e ha previsto che le piattaforme che facilitano queste cessioni, fino a tale data, siano tenute a comunicare i dati relativi ai beni venduti. Si ricorda, infatti, i soggetti passivi che facilitano la vendita a distanza di beni all'interno dell'Unione europea attraverso un portale, un mercato o una piattaforma digitale, hanno l'obbligo di trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre e per ciascun fornitore, i dati anagrafici e fiscali, il numero delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita. Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta qualora non invii o invii incompleta la comunicazione prevista dell'art. 13, tranne nel caso in cui riesca a dimostrare che il fornitore ha assolto lui stesso l'imposta.

A causa della pandemia queste direttive avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021 ma i problemi di adeguamento delle normative vigenti e l'implementazione dei sistemi IT necessari per l'applicazione hanno reso necessario il rinvio della decorrenza fissandola al 1° luglio 2021.

Di conseguenza il Decreto proroga fino al 30 giugno 2021 la vigenza dell'adempimento comunicativo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 a carico delle piattaforme elettroniche, per consentire anche nel primo semestre del 2021 l'emersione e il monitoraggio del volume di affari, rilevante ai fini dell'IVA, delle vendite a distanza nell'ambito dell'Unione europea e fuori di essa mediante canali di commercio elettronico.

Adeguamento registratori telematici trasmissione corrispettivi al STS

Viene modificato l'art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 127/2015, posticipando di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Assemblee societarie

É prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) relativa all'applicazione delle previsioni sulla possibilità di tenere assemblee societarie in videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto.

Sinteticamente si rammenta che l'art. 106 consente:

- alle società di capitali di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie;
- alle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici di disporre l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche qualora non siano contemplati negli statuti;
- per le società a responsabilità limitata l'espressione di voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso iscritto anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie;
- per le società con azioni quotate la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato.

Lotteria degli scontrini

É rinviata, intervenendo sull'articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, la partenza della lotteria degli scontrini il cui avvio che verrà disposto con l'emissione del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottar entro e non oltre il 1° febbraio 2021. La proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici installati, necessari ai fini della lotteria Di conseguenza, viene spostata al 1° marzo 2021, con una modifica all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, la possibilità per il consumatore nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, di segnalare la circostanza sul portale della Lotteria. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Articolo 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

È consentito alle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. del 3 agosto 2017, n. 117), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2021, mantenendo il proprio patrimonio. L'articolo 43 del Codice del Terzo Settore prevede che le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo codice possono, entro tre anni da tale data, trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Poiché il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) diverrà operativo a partire da aprile 2021, il differimento del termine al 31 dicembre 2021 consentirà alle società di mutuo soccorso di disporre di un arco temporale di otto mesi entro il quale poter deliberare l'eventuale trasformazione.

Articolo 13 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Blocco degli sfratti per morosità

È prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, (sfratto per morosità) prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27. Questa proroga opera limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Vengono, inoltre, sospese fino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Articolo 15 – Proroga dei termini in materia ambiente e tutela del territorio e del mare

Viene sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi.

Articolo 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato 1 al Decreto in commento sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Le relative disposizioni verranno attuate nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 23 – Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta il 31 dicembre 2020.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.